



Università degli Studi di Pavia

Decreto n.

14/2016

**Oggetto: Emanazione Regolamento di
funzionamento del Consiglio degli studenti
dell'Università degli studi di Pavia**

Prot.

693

Titolo I

Classe 3

Fasc.

18/1

IL RETTORE

- Visto l'art. 43 dello Statuto dell'Università degli Studi di Pavia;
- Visto lo Statuto dell'Università di Pavia, emanato con D.R. rep. n. 455/2012 e modificato con D.R. rep. n. 1042/2014, in particolare l'art. 43 "Consiglio degli studenti";
- Visto il D.R. rep. n. 818/2015, rettificato con D.R. rep. n. 876/2015, con il quale è stato costituito il Consiglio degli studenti
- Visto il testo del "Regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti", approvato nella prima seduta del Consiglio degli studenti del 3 novembre 2015;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Permanente Studenti nella seduta del 9 novembre 2015;
- Vista il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 novembre 2015;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 14 dicembre 2015;
- Ravvisata la necessità di provvedere

DECRETA

1. E' emanato il Regolamento di Funzionamento del Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Pavia, secondo il testo di seguito riportato che costituisce parte integrante del presente decreto.



Università degli Studi di Pavia

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio degli studenti, di seguito denominato "Consiglio", ai sensi dell'art. 43 dello Statuto dell'Università degli Studi di Pavia.

Art. 2 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio è composto:
 - a) dagli studenti membri del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario;
 - b) da tre studenti per ciascun Dipartimento, designati al proprio interno dagli studenti membri dei Consigli di Dipartimento in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di ogni classe di laurea;
 - c) da un dottorando di ricerca per ciascuna macroarea, designato al proprio interno dai dottorandi membri dei Consigli di Dipartimento afferenti.
2. I consiglieri durano in carica per un tempo pari ai rispettivi mandati negli organi di governo e nei Consigli di Dipartimento.
3. I consiglieri cessano dalla carica in seguito a dimissioni presentate per iscritto al Presidente, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
4. I consiglieri decadono dalla carica qualora siano risultati assenti ingiustificati alle sedute del Consiglio per due volte consecutive o per più di tre volte in ciascun anno solare. Il Presidente accerta la decadenza e ne dà comunicazione per iscritto ai consiglieri interessati e al Consiglio nella seduta immediatamente successiva. In seguito gli studenti membri dei Consigli di Dipartimento provvedono a designare un sostituto.

Art. 3 - Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio svolge funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi accademici.
2. Il Consiglio esprime parere obbligatorio sulle seguenti materie:
 - a) interventi per l'attuazione del diritto allo studio;
 - b) variazione di tasse e contributi studenteschi;
 - c) disciplina di accesso ai corsi di studio.



Università degli Studi di Pavia

3. Il parere, di cui al comma precedente, si intende reso in senso favorevole qualora, per qualsiasi ragione, non pervenga entro quindici giorni dalla trasmissione del testo della proposta al Consiglio.

Art. 4 - Presidente del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal consigliere maggiormente votato, in seno al Consiglio di Amministrazione, alle elezioni delle rappresentanze studentesche.
2. Nella prima seduta Il Consiglio provvede ad eleggere al proprio interno il Presidente.
3. L'elezione del Presidente si svolge a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Tale maggioranza è altresì richiesta qualora il Consiglio ricorra ad una seconda votazione. A partire dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei voti.
4. I seggi eventualmente vacanti non sono computati nel numero dei componenti del Consiglio.
5. Il Presidente:
 - a) rappresenta il Consiglio;
 - b) convoca il Consiglio, apre e scioglie le sedute;
 - c) assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio, dirige e modera la discussione, apre le votazioni, accerta e proclama l'esito;
 - d) vigila sull'osservanza del presente Regolamento, dello Statuto, del Codice etico e dei regolamenti in vigore presso l'Università degli Studi di Pavia;
 - e) mantiene l'ordine ed in caso di gravi disordini sospende le sedute;
 - f) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo;
 - g) sottoscrive i verbali delle sedute del Consiglio e della Conferenza dei capigruppo.
6. Il Presidente dura in carica fino al rinnovo del Consiglio.
7. Il Presidente cessa dalla carica in seguito a dimissioni o a mozione di sfiducia, presentata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio ed approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
8. In caso di dimissioni del Presidente o di mozione di sfiducia al Presidente, il Consiglio provvede al rinnovo della carica secondo le modalità di cui al comma 3.

Art. 5 - Vicepresidente del Consiglio

1. Nella prima seduta, in seguito all'elezione del Presidente, il Consiglio provvede ad eleggere il Vicepresidente, il quale appartiene ad un'associazione studentesca diversa da quella cui appartiene il Presidente.
2. L'elezione del Vicepresidente si svolge a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. A partire dal secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei voti.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
4. Il Vicepresidente dura in carica fino al rinnovo del Consiglio.



Università degli Studi di Pavia

5. Il Vicepresidente cessa dalla carica in seguito a dimissioni, presentate per iscritto al Presidente, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva. In tal caso il Consiglio provvede al rinnovo della carica secondo le modalità di cui al comma 2.

Art. 6 - Segretario del Consiglio

1. Nella prima seduta, in seguito all'elezione del Vicepresidente, il Consiglio provvede altresì ad eleggere il Segretario.
2. L'elezione del Segretario si svolge a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. A partire dal secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei voti.
3. Il Segretario redige i verbali delle sedute, procede agli appelli e collabora con il Presidente per assicurare la regolarità delle votazioni. In caso di assenza o impedimento del Segretario, svolge le funzioni di Segretario un consigliere delegato dal Consiglio.
4. Il Segretario dura in carica fino al rinnovo del Consiglio.
5. Il Segretario cessa dalla carica in seguito a dimissioni, presentate al Presidente, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva. In tal caso il Consiglio provvede al rinnovo della carica secondo le modalità di cui al comma 2.

Art. 7 - Conferenza dei capigruppo

1. Ciascuna associazione studentesca designa al proprio interno un capogruppo ed un vicecapogruppo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. La Conferenza dei capigruppo è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dai capigruppo designati dalle associazioni studentesche.
3. La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno due capigruppo.
4. La Conferenza dei capigruppo, presieduta dal Presidente:
 - a) esamina lo svolgimento dei lavori del Consiglio;
 - b) redige il calendario e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
 - c) discute le richieste pervenute dai consiglieri.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Vicepresidente e il Segretario non partecipano ad alcuna votazione.
6. Qualora lo ritenga opportuno, la Conferenza dei capigruppo ha la facoltà di riunirsi in via telematica ed è comunque tenuta a fornire il verbale di ciascuna seduta al Consiglio.

Art. 8 - Convocazione delle sedute

1. Il Consiglio si riunisce di norma almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta della Commissione Permanente Studenti.



Università degli Studi di Pavia

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta con l'indicazione dell'ora, del luogo, della data e dell'ordine del giorno.
3. Eventuale documentazione deve essere allegata all'avviso di convocazione o comunque resa disponibile ai consiglieri prima dell'apertura delle sedute.
4. Nell'ordine del giorno devono essere inclusi i punti per i quali almeno 1/10 dei componenti del Consiglio abbia sottoscritto e presentato richiesta di inserimento al Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria dal Presidente o su richiesta sottoscritta e presentata al Presidente da 1/3 dei componenti del Consiglio.
6. In casi di urgenza e straordinarietà la convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno due giorni prima della data fissata per la seduta e deve riportare un'apposita motivazione.

Art. 9 - Svolgimento delle sedute

1. Prima di dichiarare l'apertura delle sedute il Presidente, coadiuvato dal Segretario, accerta la sussistenza del numero legale.
2. In prima convocazione le sedute sono valide con la presenza della metà degli aventi diritto. I consiglieri che risultano assenti giustificati non sono computati ai fini del numero legale. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 degli aventi diritto.
3. Qualora sia accertata l'insussistenza o la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per trenta minuti. Se alla ripresa il numero legale continua a non sussistere, il Presidente dichiara sciolta la seduta. Nell'ordine del giorno della seduta successiva devono essere inclusi i punti che non sono stati oggetto di discussione e/o deliberazione.
4. Ciascun consigliere, che si trovi in una delle sedi distaccate dell'Università degli Studi di Pavia o all'estero per motivi di studio o lavoro, ha la facoltà di prendere parte alle sedute del Consiglio mediante videoconferenza, purché possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale, ricevere apposita documentazione ed esprimere il proprio voto.
5. Le sedute del Consiglio sono aperte al pubblico. Il Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo, può invitare alle sedute del Consiglio il Rettore, i Prorettori e i Delegati del Rettore, il Direttore generale o altri membri della comunità accademica, perché intervengano in merito ad argomenti all'ordine del giorno, questioni di interesse generale o che rientrino nella responsabilità delle loro cariche o dei loro uffici. Tali partecipazioni devono essere indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 10 - Fase della discussione

1. Qualora sia accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente presenta ed espone i punti all'ordine del giorno.
2. Ciascun consigliere ha la facoltà di presentare al Presidente una mozione d'ordine:



Università degli Studi di Pavia

- a) per la trattazione di una questione di particolare urgenza non prevista all'ordine del giorno o per la variazione dell'ordine di discussione dei punti all'ordine del giorno; la mozione si intende accolta qualora non sia sollevata alcuna obiezione; qualora uno o più consiglieri sollevino qualche obiezione, si procede ad una votazione e la mozione è adottata a maggioranza dei consiglieri presenti;
 - b) per la sospensione dell'esame di una proposta ed il rinvio ad una seduta successiva; la mozione può essere presentata all'inizio o nel corso della discussione ed è adottata a maggioranza dei consiglieri presenti;
 - c) per il richiamo all'osservanza del presente Regolamento, dello Statuto, del Codice etico e dei regolamenti in vigore presso l'Università degli Studi di Pavia; il Presidente accoglie la mozione solo in caso di fondatezza.
3. Conclusa l'esposizione di ciascun punto, il Presidente apre la discussione e concede la parola ai consiglieri secondo l'ordine di iscrizione.
 4. Ciascun consigliere ha diritto a non più di due interventi della durata di dieci minuti per ciascun punto all'ordine del giorno.
 5. Qualora un consigliere ritenga che un altro consigliere gli abbia attribuito fatti, espressioni o comportamenti non corrispondenti alla realtà o lesivi della propria persona, ha la facoltà di richiedere al Presidente di essere iscritto a parlare per fatto personale alterando l'ordine degli interventi. In tal caso è ammessa una sola replica volta a rettificare o precisare quanto abbia dato luogo a fatto personale.

Art. 11 - Votazioni e deliberazioni

1. Qualora ritenga che un punto sia stato sufficientemente discusso, il Presidente chiude la discussione per passare alla votazione.
2. Ciascun consigliere ha la facoltà di presentare:
 - a) al Presidente una mozione per la chiusura della discussione e il passaggio alla votazione; la mozione è adottata a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri presenti;
 - b) al Presidente una richiesta di votazione per parti distinte, qualora la proposta oggetto di deliberazione è suscettibile di essere distinta in più parti, aventi ciascuna una propria autonomia dispositiva; la richiesta è accolta a maggioranza dei consiglieri presenti;
 - c) proposte alternative o di emendamento alle proposte in discussione.
3. Prima di procedere alle votazioni, ciascuna associazione studentesca ha diritto a non più di una dichiarazione di voto della durata massima di cinque minuti.
4. Qualora uno o più consiglieri abbiano presentato proposte alternative o di emendamento alla proposta discussa, il Presidente pone in votazione, secondo il seguente ordine:
 - a) le proposte alternative alla proposta discussa;
 - b) le proposte di emendamento alla proposta discussa;
 - c) la proposta discussa così come emendata.
5. Il Presidente è tenuto a precisare le modalità di votazione e le proposte oggetto di deliberazione. Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese per alzata di mano o per



Università degli Studi di Pavia

- appello nominale, qualora la richiesta pervenga da almeno 1/5 dei consiglieri presenti. Le votazioni riguardanti singole persone si svolgono a scrutinio segreto.
6. Il Presidente chiede ai consiglieri presenti di esprimere dapprima i voti contrari, in seguito le astensioni ed infine i voti favorevoli. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti, salvo che non sia richiesta una maggioranza diversa. Le astensioni non sono computate tra i voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 7. Ciascun consigliere, che ravvisi una situazione di incompatibilità fra l'interesse proprio e l'interesse generale della discussione o della deliberazione, lascia l'aula prima della discussione o si astiene al momento della votazione.
 8. Le proposte di modifica del presente Regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
 9. Una votazione per alzata di mano può essere sottoposta a controprova, mediante una seconda votazione per appello nominale, qualora la richiesta pervenga da almeno 1/4 dei consiglieri presenti. In tal caso il Segretario chiama in ordine alfabetico i consiglieri presenti, i quali sono tenuti ad esprimere il proprio voto.
 10. Terminata ciascuna votazione, il Presidente ne proclama l'esito.

Art. 12 - Verbali delle sedute

1. Per ciascuna seduta del Consiglio e della Conferenza dei capigruppo il Segretario redige un apposito verbale.
2. Ciascun verbale deve contenere:
 - a) l'ora, il luogo e la data della seduta;
 - b) l'ordine del giorno;
 - c) il nominativo dei consiglieri presenti, assenti giustificati e assenti ingiustificati;
 - d) un riassunto conciso delle discussioni e degli interventi;
 - e) le dichiarazioni di voto;
 - f) il nominativo dei consiglieri contrari, astenuti e favorevoli, in caso di scrutinio palese;
 - g) l'esito delle votazioni
 - h) eventuale documentazione allegata.
3. Ciascun consigliere ha la facoltà di richiedere che il proprio intervento e le proprie dichiarazioni siano riportate integralmente ed in tal caso provvede a fornire al Segretario un apposito testo scritto.
4. Ciascun verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Ciascun verbale è approvato nella seduta immediatamente successiva e ciascun consigliere ha la facoltà di presentare proposte di modifica, correzione o rettifica.
6. I verbali delle sedute sono conservati presso il Servizio Organi Collegiali e strutture dipartimentali.



Università degli Studi di Pavia

Art. 13 - Commissioni e gruppi di lavoro

1. Il Consiglio ha la facoltà di istituire, mediante apposita deliberazione, commissioni e/o gruppi di lavoro per l'istruttoria e l'approfondimento di questioni attinenti alle proprie competenze.
2. Eventuali commissioni o gruppi di lavoro rispondono direttamente al Consiglio e la loro istituzione è volta ad alleggerire e non ad appesantire i lavori del Consiglio.
3. In seno ad eventuali commissioni o gruppi di lavoro non è possibile esprimere alcun parere, di cui al comma 2 dell'art. 3, e ciascuna associazione studentesca ha diritto ad una rappresentanza proporzionale al numero dei propri membri in Consiglio.

Art. 14 - Disposizione transitorie e finali

1. Il presente Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, è sottoposto all'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Generale di Ateneo


IL RETTORE
(Fabio Ruggie)

Pavia,

11/01/2016


MS/EA/AS